

Il bollettino può essere richiesto gratuitamente all'indirizzo: bruxelles@cnf.it 03/ 2019 settembre/ottobre 2019

**INTERVENTI ED
APPROFONDIMENTI**

[- Il caso Monaco/Avvocato: il principio di proporzionalità applicato ai requisiti di indipendenza della professione forense - Considerazioni a margine della Sentenza della Corte di Giustizia dell'UE C-431/17 - di Carlo Forte](#)

[- L'ergastolo ostativo al vaglio della CEDU – Commento alla Sentenza della Corte EDU Viola c. Italia - di Roberto Giovane di Girasole](#)

[- La nozione di discendente diretto nella sentenza della Corte di giustizia – Commento alla Sentenza delle Corte di Giustizia dell'UE C-129/18 - di Giovanna Franzese](#)

[- Secondo la Corte di Lussemburgo il diritto all'oblio su internet ha tutele geografiche differenziate – Commento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'UE C-507/17 - di Margherita Ianco](#)

[- Pedaggi autostradali: ostacolo alla libera circolazione delle merci e dei servizi? - Commento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'UE C-519/17 - di Francesco Romeo Kweta Lubaki](#)

ATTIVITA DELL'UNIONE EUROPEA

[CAUSA 77633/16 – Marcello Viola / Italia](#) Sentenza della Corte EDU 217 (2019) del 13/06/2019 – Diritto Penale – Ergastolo Ostativo - violazione del principio della dignità umana

[CAUSA C -129/18 - SM / Entry Clearance Officer, UK Visa Selection](#) Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 26/03/2019 - Direttiva 2004/38/CE – Familiari del cittadino dell'Unione: libertà di circolazione e soggiorno – nozione di “discendente diretto”.

[CAUSA C-591/17- Austria / Germania](#) Sentenza della Corte di giustizia C-2019:504 del 18/06/2019 –illegittimità del pagamento della “vignetta” per l'accesso alle autostrade tedesche

[CAUSA C-431/17 - Monachos Eirinaios / Dikigorikos Syllogos Athinon](#)

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 7/05/2019 – Direttiva 98/5/CE – incompatibilità tra lo status di monaco e l'esercizio della professione forense

[CAUSA C-619/18 - Commissione Europea / Repubblica di Polonia](#)

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 24/06/2019 Principi di inamovibilità ed indipendenza dei giudici – abbassamento dell'età pensionabile dei giudici

[CAUSA C-507/17 - Google / CNIL](#) Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 24/09/2019 Il gestore di un motore di ricerca non è tenuto a effettuare la deindicizzazione in tutte le versioni del motore di ricerca (diritto all'oblio)

[CAUSA C-136/17 - G.C. e altri /CNIL](#) Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 24/09/2019 - Il divieto di trattare determinate categorie di dati personali sensibili si applica anche ai gestori di motori di ricerca

[CAUSA C-18/18 - Glawischnig-Piesczek / Facebook Ireland](#)

Sentenza della Corte di giustizia del 3/10/2019 - Il diritto dell'Unione non osta a che a un prestatore di servizi di hosting, come Facebook, venga ingiunto di rimuovere commenti identici o a contenuto equivalente

[CAUSA C-377/17 Commissione Europea / Repubblica Federale di Germania](#)

Inadempimento– Servizi nel mercato interno –Onorari degli architetti e degli ingegneri per le prestazioni di progettazione – Tariffe minime e massime

[LA CONVENZIONE 2019 DELLA CONFERENZA DELL' AIA](#) sul riconoscimento e applicazione delle sentenze straniere in materia civile o commerciale

ATTIVITA DEL CCBE (Consiglio degli Ordini Forensi Europei)

[- Comitato Permanente del CCBE](#) Si riporta un sunto del **Comitato Permanente del CCBE** che si è svolto il 13 settembre scorso a Copenaghen, ospitato dall'Ordine Nazionale degli Avvocati danesi (Det Danske Advokatsamfund) a cui hanno partecipato gli Avv.ti **Carla Secchieri** e **Francesca Sorbi** (Consigliere CNF), **Marco Vianello** e **Carlo Forte**.

[- Intervento della Commissaria alla Concorrenza e al Mercato Digitale Margrethe Vestager](#) https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/security-and-trust-digital-world_en

[- Riunioni dei Comitati CCBE](#) Qui di seguito si riporta una breve descrizione delle riunioni dei diversi Comitati che si sono svolte nel mese di settembre 2019, ed a cui hanno partecipato i colleghi: **Carlo Forte**, **Roberto Giovane di Girasole**, **Anton Giulio Lana**, **Deosdedio Litterio**, **Lorenzo Locatelli**, **Giulio Cesare Rizza**, **Carla Secchieri**, **Francesca Sorbi**, **Pier Giovanni Traversa**, **Marco Vianello**

[- Progetto HELP](#) Qui di seguito si riporta un resoconto della sessione inaugurale del corso HELP (Human Rights education for legal professionals) dal titolo “*Procedural Safeguards in Criminal Proceedings and Victim's Rights*”.

Il principio di proporzionalità applicato ai requisiti di indipendenza della professione forense e direttiva stabilimento avvocati – considerazioni a margine della Sentenza del 7 maggio 2019 della Corte di Giustizia dell’UE nella causa C-431/17 *Monachos Eirinaios / Dikigorikos Syllogos Athinon*

Prof. Avv. Carlo Forte – Rappresentante a Bruxelles del Consiglio Nazionale Forense

La sentenza epigrafe è stata commentata già abbondantemente, qualche volta evidenziando solo la parte della pronuncia che sembra consentire ad un monaco di esercitare la professione di avvocato. Ma la sentenza dice in realtà anche altro, ponendo l’accento su alcuni aspetti formali della direttiva e sulle possibili eccezioni alla libertà di stabilimento degli avvocati, soggette a deroghe di interpretazione stretta e comunque alla verifica del principio di proporzionalità.

La vicenda ha origine dal diniego dell’Ordine degli Avvocati di Atene (*Dikigorikos Syllogos Athinon*. In seguito, “DSA”) di accogliere la domanda di iscrizione al registro speciale del signor Antonios Giakoumakis, figlio di Emmanouil (precisazione resa nella sentenza!), che è un «monaco Ireneo» (*Monachos Eirinaios*) del monastero di Petra, situato a Karditsa in Grecia.

Il provvedimento del DSA si basa sull’articolo 6 del *Kodikas dikigoron* (codice forense; legge n. 4194/2013, FEK A’ 208), intitolato «Condizioni per diventare avvocato – Impedimenti» che, nel suo paragrafo 6, dispone che «L’avvocato (...) non può rivestire lo status (...) di monaco». Il successivo articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e c), del codice forense prevede che chiunque sia sacerdote o monaco, o sia nominato in ruolo o occupi un posto di dipendente con contratto di lavoro o rapporto impiegatizio presso una qualsivoglia persona giuridica di diritto privato o pubblico, perde automaticamente lo status di avvocato ed è cancellato dall’albo dell’ordine di cui è membro.

Nel corso dei giudizi il DSA ha giustificato la sua decisione spiegando che essa è in linea con la normativa nazionale, secondo la quale i monaci non possono essere avvocati perché tale posizione sarebbe in contrasto con i principi fondamentali che disciplinano l’esercizio della professione forense nello Stato membro in questione. In particolare, tali disposizioni prevedono che lo status di monaco contravviene al principio d’indipendenza dell’avvocato, in ragione del rispetto dovuto alle autorità ecclesiastiche da cui dipende; inoltre, lo status di monaco non consentirebbe di dedicarsi interamente all’esercizio della professione forense, a gestire le controversie in un contesto conflittuale, a fissare il suo studio all’interno del circondario del tribunale interessato, e il rispetto del divieto di fornire servizi a titolo gratuito.

Il monaco Giakoumakis, che ha conseguito il titolo di avvocato a Cipro, ha sostenuto che la domanda in questione, nascendo come richiesta di iscrizione all’elenco speciale sulla base dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/5/CE, ovvero sul suo diritto di stabilirsi come avvocato di un altro Stato membro, generasse un conflitto tra le disposizioni (stabilimento vs disposizioni interne sulle condizioni per diventare avvocato) e ha proposto ricorso contro la decisione del DSA. La causa è giunta dinanzi al Consiglio di Stato greco (*Symvoulío tis Epikrateias*), che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 3 della direttiva 98/5(...) debba essere inteso nel senso che l’iscrizione di un monaco della Chiesa di Grecia come avvocato nell’albo dell’autorità competente di uno Stato membro diverso da quello nel quale egli ha conseguito il suo titolo professionale, allo scopo di esercitare ivi la sua professione con il suo titolo professionale di origine, possa essere vietata dal legislatore nazionale per il motivo che i monaci della Chiesa di Grecia non possono, ai sensi del diritto nazionale, essere iscritti negli albi degli ordini degli avvocati, in quanto non sussistono, a causa del loro status, le garanzie riconosciute indispensabili per l’esercizio dell’attività forense».

Nella sentenza in commento, la Corte di Giustizia della UE ha ricordato che la direttiva 98/5/CE ha, *inter alia*, lo scopo di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale, istituendo il reciproco riconoscimento dei titoli professionali degli avvocati che desiderino praticare nello Stato Membro di stabilimento utilizzando il titolo ottenuto nello Stato membro di origine, e armonizzando alcuni requisiti preliminari richiesti per la fruizione dello stesso diritto di stabilimento (citando in proposito la sentenza del 17 luglio 2014, Torresi, C-58/13 e C-59/13, caso ben conosciuto dagli avvocati italiani).

In linea con tale assunto, la Corte ha ribadito che la presentazione di un attestato di iscrizione rilasciato dall'Autorità competente dello Stato membro di origine è l'unica condizione alla quale dev'essere subordinata l'iscrizione dell'interessato nello Stato membro ospitante. Se il legislatore nazionale non può aggiungere altre condizioni a quelle preliminarmente richieste per l'iscrizione presso l'Autorità competente dello Stato membro ospitante, va tuttavia ricordato che l'esercizio della professione di avvocato nello Stato membro ospitante è soggetto alle norme professionali e deontologiche ivi applicabili che non sono state oggetto di armonizzazione (dunque, rimaste nella competenza nazionale). L'unico limite all'applicazione di tali norme interne è il principio di proporzionalità che prevede che queste ultime, costituendo un possibile ostacolo alla libertà di stabilimento, non possano eccedere quanto necessario al conseguimento di obiettivi meritevoli di tutela in via derogatoria.

La Corte conclude affermando, dunque, che la direttiva osta a una legislazione nazionale che vieta a un monaco in possesso della qualifica di avvocato, iscritto quale avvocato presso l'Autorità competente dello Stato membro di origine, di iscriversi presso l'Autorità competente dello Stato membro ospitante al fine di esercitare ivi la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine. D'altra parte, conferma che spetta al giudice del rinvio (il Consiglio di Stato greco) l'obbligo di procedere a verificare se il principio di proporzionalità sia rispettato relativamente alle disposizioni interne che ne regolano l'esercizio della professione nell'ambito della competenza nazionale.

La distinzione tra obbligo di iscrizione e impedimento all'esercizio è dunque possibile, fermo restando la rigorosa analisi relativa al principio di proporzionalità. Ne consegue che, nonostante quanto dichiarato spesso nei commenti pubblicati in merito a tale sentenza, non è corretto affermare che la Corte di Lussemburgo abbia autorizzato l'esercizio della professione di avvocato ad un monaco in Grecia, perché il Consiglio di Stato di tale Paese potrà confermare o meno la decisione dell'Ordine degli Avvocati di Atene non tanto impedendo l'iscrizione, quanto decidendo la successiva cancellazione dall'albo, verificando che tale decisione sia proporzionata alla tutela dei requisiti disciplinati a livello interno (in tal caso, indipendenza, organizzazione e autonomia). Certo, il legislatore greco potrebbe considerare di rivedere la norma interna, prevedendo come sanzione non tanto la cancellazione dall'albo, quanto l'iscrizione in un albo speciale di avvocati non abilitati all'esercizio della professione. Questa soluzione potrebbe rivelarsi conforme alla direttiva, ma anche chiaramente non soddisfacente per il ricorrente e, in fin dei conti, per l'Ordine stesso.

Una seconda riflessione che solleva questa sentenza riguarda la difformità della regolamentazione interna non armonizzata. Se diversi principi relativi all'esercizio della professione forense sono comuni, è pur vero che in specifiche situazioni, essi divergono. In merito al principio di indipendenza, ad esempio, non risulta che in Italia un monaco non possa esercitare la professione; certo, l'Ordine degli Avvocati potrebbe constatare che il rapporto di un religioso con le proprie gerarchie, con i voti religiosi assunti e con l'eventuale rapporto di subordinazione, non consentirebbe il rispetto di un tale principio e ciò in base all'articolo 18 della legge n. 247/2012, che prevede che l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con diverse altre attività che non consentano la dovuta indipendenza e diligenza.

Altre situazioni evidenziano divergenze interpretative dello stesso principio. Ad esempio, la lettera c) della citata disposizione italiana, prevede che un avvocato non possa essere socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone; la lettera b) della stessa disposizione, prevede che l'esercizio della professione è incompatibile con qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o per conto altrui (salvo per gli incarichi nelle procedure concorsuali o in situazioni di crisi di impresa). Orbene tali incarichi non sono, invece, vietati in alcuni Stati membri dell'UE, almeno con la stessa intensità.

Questa divergenza pone l'accento sulla diversa visione dello stesso principio e può generare conflitti sull'applicazione corretta del principio di proporzionalità. Difatti, un giudice interno potrebbe ritenere la normativa nazionale conforme o non conforme a tale principio, magari in maniera opposta a quanto potrebbe decidere un giudice di un altro Stato membro, creando di fatto difformità interpretative sui criteri di deroga che si giustificano per la tutela di interessi analoghi.

Come è noto la regolamentazione dei servizi professionali non armonizzata sarà oggetto di una valutazione ex ante sulla proporzionalità a partire dal luglio del 2020 a livello interno, in forza dell'obbligo di recepimento entro tale data della direttiva (UE) 2018/958. In altri termini, si va verso un procedimento armonizzato di controllo, con l'intento di determinare minori spazi di arbitrarietà/difformità negli approcci nazionali. Posto che l'onere della prova relativo alla giustificazione della proporzionalità sarà a carico del singolo Stato Membro, ci si chiede se in futuro saranno possibili ancora divergenze interpretative come quelle sopra evidenziate in breve. E ci si chiede se, in fin dei conti, assisteremo ad una nuova frontiera di rinvio pregiudiziale, non tanto su questioni di conflitto tra norme dell'Unione e disposizioni nazionali, quanto sull'applicazione degli standard di valutazione delle norme nazionali, alla luce di poter far spiegare il cd 'effetto utile' delle disposizioni dell'Unione.

È questo un ulteriore argomento che evidenzia la necessità di studiare a fondo la materia da parte del Consiglio Nazionale Forense, prevedendo anche l'eventuale definizione del proprio ruolo nel processo legislativo relativamente alla necessaria consultazione da attivare quando si tratti di definire le norme professionali.

Il CNF, attraverso anche alla sua rete europea, potrebbe contribuire anche alla formazione di una strategia nazionale da coordinare a livello europeo, per definire il quadro di riferimento necessario a verificare la proporzionalità dei regolamenti futuri, ma forse anche di quelli esistenti, della professione nell'intera Unione Europea. La proposta di un Osservatorio europeo sul test di proporzionalità potrebbe essere uno strumento da valutare tra i progetti da presentare alla prossima Commissione Europea, prevedendo un coordinamento dei Ministeri competenti e degli Ordini professionali sull'applicazione del principio in parola.

L'ergastolo ostativo al vaglio della CEDU – Commento alla Sentenza della Corte EDU Viola c. Italia dell'Avv. Roberto Giovane di Girasole

Neanche il più efferato dei crimini può giustificare deroghe alle disposizioni dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che vieta in termini assoluti le pene inumane o degradanti. E' questo il nocciolo della decisione presa dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo con la sentenza del 13 giugno 2019, nel caso Viola c. Italia, che ha ritenuto la disciplina sul c.d. ergastolo ostativo vigente in Italia non conforme all'art. 3 della

Convenzione. Una decisione particolarmente significativa anche in vista di probabili futuri pronunciamenti sul tema. Come è noto si definisce ergastolo ostativo (alla concessione all'ergastolano di una serie di benefici penitenziari quali il lavoro all'esterno, i permessi premio, le misure alternative alla detenzione e, ai sensi della l. 203/1991, la liberazione condizionale) il regime applicato quando un soggetto condannato all'ergastolo per uno dei gravi delitti di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario (tra i quali quello di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p.) non pone in essere condotte idonee a collaborare con la giustizia (art. 58-ter dell'Ordinamento penitenziario). In altri termini sono destinati a scontare una "pena perpetua" tutti gli ergastolani che "anche dopo la condanna" non si sono adoperati "per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati".

Pur non essendo possibile in questa sede entrare nel merito del caso specifico che ha dato origine alla pronuncia di cui ci stiamo occupando (basti ricordare che il ricorrente era stato condannato alla pena dell'ergastolo, con due anni e due mesi di isolamento diurno, per una serie di delitti con il vincolo della continuazione, tra i quali l'associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. – con l'aggravante della qualità di promotore e organizzatore – e una serie di altri delitti, omicidio, sequestro di persona aggravato dall'evento morte e porto illegale d'armi da fuoco, tutti aggravati altresì ai sensi dell'art. 7 d.l. 152/1991, oggi 416-bis.1, co. 1, c.p., la c.d. aggravante del metodo mafioso), non si può fare a meno di sottolineare l'importanza del principio enunciato al punto 130 della sentenza Cedu dove si afferma: "*Certo, la Corte riconosce che i reati per i quali il ricorrente è stato condannato riguardano un fenomeno particolarmente pericoloso per la società. Rileva, inoltre, che l'introduzione dell'articolo 4 bis è il risultato della riforma del regime penitenziario del 1992, avvenuta in un contesto di emergenza in cui il legislatore è dovuto intervenire, dopo un episodio estremamente significativo per l'Italia (paragrafo 85 supra), in una situazione particolarmente critica. Tuttavia, la lotta contro questo flagello non può giustificare deroghe alle disposizioni dell'articolo 3 della Convenzione, che vieta in termini assoluti le pene inumane o degradanti*".

Il riferimento è alla circostanza che dopo la strage di Capaci, nella quale persero la vita il Giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della scorta, l'elemento della "collaborazione" si trasformò, a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 306 dell'8 giugno 1992, da elemento preferenziale per la concessione dei benefici penitenziari ad elemento costitutivo per la concessione degli stessi. Ed il richiamo alla inderogabilità dei principi dello stato di diritto appare ancora più assoluto con riferimento al riconoscimento, operato dalla Corte Edu, del "contesto di emergenza in cui il legislatore è dovuto intervenire, dopo un episodio estremamente significativo per l'Italia".

In un quadro nazionale ed europeo connotato da un preoccupante quadro di insofferenza per i diritti della difesa, spesso alimentato da una politica che strumentalizza i temi della giustizia a fini elettorali, la presa di posizione della Corte Edu costituisce non soltanto un monito ma una indicazione precisa al legislatore italiano ad intervenire con una modifica legislativa. Anche se non è una sentenza pilota la Corte avverte, infatti, che si tratta di un

problema strutturale dell'ordinamento penitenziario italiano, facendo riferimento ad altri ricorsi pendenti aventi il medesimo oggetto. La Corte tiene in considerazione la circostanza che l'ordinamento penitenziario prevede due eccezioni rispetto alla necessità della collaborazione per accedere ai benefici, quella della collaborazione cosiddetta impossibile, quando i fatti e le responsabilità sono già stati accertati così rendendo «comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia» e quella della collaborazione cosiddetta irrilevante, quando il condannato non sia in grado di rivelare informazioni rilevanti, in ragione «della limitata partecipazione al fatto criminoso». Tuttavia, la Corte non fa sconti rispetto alla necessità di rivedere la previsione di una “pena perpetua” derivante da una presunzione di pericolosità sociale desunta da un comportamento, la mancata collaborazione, che potrebbe essere determinato anche dalla paura di ritorsione verso i familiari del condannato e quindi non essere frutto di una libera scelta.

La Corte EDU richiama i precedenti (le sentenze Vinter e Hutchinson c. Regno Unito e Murray c. Paesi Bassi) nelle quali si afferma che una pena perpetua non è di per sé contraria al sistema convenzionale e, tuttavia, in ossequio al divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all'art. 3 Cedu è necessaria la previsione di procedure che rendano possibile, dopo un congruo periodo di detenzione, la rimessione in libertà.

In definitiva la Corte ribadisce l'assoluta necessità di percorsi che rendano possibile la valutazione dell'eventuale rielaborazione delle proprie condotte operato dal condannato, senza congelare il giudizio sulla pericolosità al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, valutazione che deve essere fatta dall'Autorità Giudiziaria.

Una pronuncia importante che ci ricorda che in nessun caso possono essere mortificati i principi fondanti lo stato di diritto, tra i quali quello della funzione rieducativa della pena e del rispetto della dignità dei detenuti e dei condannati a pena definitiva, principi validi a tutela anche di colui che si sia macchiato del peggiore dei delitti, in ciò estrinsecandosi uno dei cardini dello Stato di diritto e della democrazia costituzionale.

La nozione di discendente diretto nella sentenza della Corte di giustizia – Commento alla Sentenza delle Corte di Giustizia nella *Causa C-129/18*

dell'Avv. Giovanna Franzese

Con la pronuncia del 26 marzo scorso nella causa C129/18 la Corte di giustizia ha chiarito che la nozione di «discendente diretto» contenuta nella direttiva 2004/38/CE non ricomprende la situazione del minore accolto in affidamento secondo il regime di tutela legale della “kafala” algerina.

Il rinvio pregiudiziale di interpretazione alla Corte di giustizia ha riguardato il caso di una coppia di nazionalità francese, residente nel Regno Unito, che ha richiesto all'autorità competente di tale paese, l'Entry Clearance Officer, il permesso di ingresso nel paese di una minore di nazionalità algerina.

La coppia aveva avuto in affidamento la minore sulla base dell'istituto di diritto islamico della Kafala.

Tale istituto è simile al nostro affido familiare, in quanto è principalmente finalizzato alla protezione dei minori. Occorre premettere che il regime della Kafala si declina in maniera differente in base al paese in cui è applicato.

In via generale, l'istituto si basa su due presupposti principali: la dichiarazione di abbandono del minore (makful) e l'accertamento della identità dell'aspirante tutore (kafil). Il tutore, in particolare, si impegna davanti ad un giudice a provvedere alle esigenze di vita del minore abbandonato, il quale però non entra giuridicamente a far parte della propria famiglia. Gli obblighi incombenti sul tutore sono quelli relativi al mantenimento, all'educazione secondo i precetti della religione islamica e alla protezione della salute fisica e morale del tutelato. Non viene, invece, creato alcun legame di parentela tra il tutore ed il minore, che resta legato dal vincolo di sangue alla sua famiglia di origine.

La Kafala non sembra un istituto idoneo ad instaurare un rapporto di filiazione anche a causa della temporaneità del regime. La tutela si estingue con il raggiungimento della maggiore età del tutelato, ma è anche revocabile su richiesta della famiglia di origine o del tutore. E', inoltre, sottoposta al diritto/dovere di vigilanza che l'autorità pubblica competente svolge sull'andamento dell'inserimento del minore nel nucleo familiare.

Per gli ordinamenti islamici, invero, il rapporto di filiazione può essere solo di tipo biologico: per tale motivo non è contemplato o è addirittura vietato l'istituto dell'adozione.

Questo è il punto principale della questione intorno al quale si è sviluppata la vicenda processuale che ha visto, in ultima analisi, il coinvolgimento del giudice europeo.

La questione principale sottoposta al giudizio della Corte di giustizia è relativa alla nozione di «discendente diretto» di un cittadino dell'Unione contenuta nell'articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2004/38 e se questa possa essere interpretata nel senso da includere la condizione del minore sottoposto alla tutela legale di un cittadino dell'Unione secondo il regime della kafala algerina.

Se così fosse, in effetti, tale minore godrebbe in maniera automatica delle libertà sancite dalla direttiva.

In alternativa, la norma offre una seconda possibilità contenuta nell'art 3, comma 2, lettera a). Ogni "altro familiare" che sia a carico o conviva con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale, beneficia dei diritti garantiti dalla direttiva. In tal caso, tuttavia, il riconoscimento di tali diritti non è automatico, ma richiede un esame ed una valutazione della situazione specifica.

Nell'esaminare la questione, la Corte constata che la norma comunitaria non fornisce una definizione della categoria di "discendente diretto" e non contiene alcun rinvio ai diritti degli Stati membri, al fine di poter connotare il senso e la portata di tale nozione. Per le esigenze di uniforme applicazione del diritto dell'Unione ed in ossequio al principio di uguaglianza, osserva la Corte, questa disposizione dovrebbe avere una interpretazione autonoma ed uniforme in tutta l'Unione.

Nella sua analisi interpretativa, il giudice europeo sembra, inoltre, accogliere le osservazioni scritte presentate durante il giudizio dai vari governi, i quali avevano evidenziato come la nozione di discende diretto richieda l'esistenza di un legame di filiazione, sia esso biologico o giuridico.

La Corte, pertanto, rintraccia nella condizione di "discendente diretto" l'esistenza di un legame di filiazione, inteso in senso ampio, in ossequio allo spirito della norma in cui è contenuto. Di conseguenza nella nozione di

“discendente diretto” di un cittadino Ue viene ricompreso sia il figlio biologico che quello legato da un rapporto di filiazione giuridica con tale cittadino.

Come già rilevato, un tale tipo di legame non si crea nell’ambito del regime della Kafala algerina.

In tale regime, osserva la Corte, a mancare è proprio il “rapporto di filiazione” tra il genitore affidatario e il minore. L’assenza di tale rapporto impedisce di equiparare la tutela legale della Kafala al regime di adozione. Da qui l’esclusione della condizione creata da tale tutela dalla nozione di discendente diretto, indicata nell’art. 2 punto 2 lettera c) della Direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione e soggiorno dei cittadini europei e dei loro familiari nel territorio degli Stati membri.

Chiarito questo, tuttavia, la Corte attraverso una interpretazione della direttiva, effettuata alla luce dei principi della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea, fa rientrare la condizione di tale minore nell’ambito della nozione di “altro familiare” di un cittadino dell’Unione europea, contenuta nell’art. 3, comma 2, lettera a).

Lo scopo di tale disposizione, argomenta la Corte, è quello di “preservare l’unità della famiglia in senso ampio”. Vero è che gli Stati membri nell’attuare la norma dispongono di un potere discrezionale relativamente agli elementi che devono essere presi in considerazione. Tale margine di discrezionalità, tuttavia, va esercitato nel rispetto delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, con particolare riferimento al rispetto della vita privata e familiare (art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea). La Corte, poi, richiama l’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e la giurisprudenza della Corte EDU, in base alla quale le *“relazioni effettive che un minore in regime di kafala intrattiene con il suo tutore possono rientrare nella nozione di vita familiare”* (Corte EDU, 16 dicembre 2014, Chbihi Loudoudi e a. c. Belgio, CE:ECHR:2014:1216JUD).

Con il suo ragionamento il giudice europeo ancora l’esercizio del potere discrezionale al rispetto di tali principi fondamentali e statuisce che le autorità nazionali chiamate a dare attuazione dell’art 3 comma 2 lettera c) della direttiva hanno l’obbligo di procedere a *“una valutazione equilibrata e ragionevole di tutte le circostanze attuali e pertinenti del caso di specie, che tenga conto dei diversi interessi presenti e, in particolare, dell’interesse superiore del minore in questione”*. L’obbligo di tenere conto dell’interesse del minore e del diritto fondamentale al rispetto della vita familiare impongono, in via di principio, che sia concesso il diritto di ingresso e di soggiorno al minore, che all’esito della valutazione risulta intrattenere con il proprio tutore un rapporto di vita familiare effettivo e di dipendenza.

Tale pronuncia, che chiarisce la nozione di discendente diretto, risulta di particolare rilevanza in considerazione del fatto che l’interpretazione di tale concetto, effettuato in base al diritto nazionale dello Stato membro interessato di volta in volta dalla questione, crea un effetto discriminatorio.

Dal punto di vista interno, un orientamento consolidato della nostra giurisprudenza di legittimità equipara l’istituto di diritto islamico della kafala a quello dell’affidamento dei minori.

In Italia, la prima pronuncia che ha avuto ad oggetto tale tipo di tutela si è avuta nel 2005 (Corte di Cassazione - I sezione Civile n. 21395 del 2005). Da allora, la nostra magistratura si è trovata ad affrontare più volte il problema

dell'ingresso in Italia di minori sottoposti alla tutela di un cittadino italiano sulla base di un provvedimento di Kafala. Di particolare rilevanza risulta il principio di diritto enunciato nell'interesse della legge (ex art. 663 c.p.c.) dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in base al quale *“non può essere rifiutato il nulla osta all'ingresso nel territorio nazionale, per ricongiungimento familiare, richiesto nell'interesse di minore cittadino extracomunitario affidato a cittadino italiano residente in Italia con provvedimento di kafalah pronunciato dal giudice straniero nel caso in cui il minore stesso sia a carico o conviva nel paese di provenienza con il cittadino italiano ovvero gravi motivi di salute impongano che debba essere da questi personalmente assistito”* (Corte di Cassazione - Sezioni Unite n. 21108 del 2013).

È interessante osservare come, in linea con gli attuali orientamenti della Corte di Giustizia Europea, la nostra giurisprudenza è costante nel considerare che la condizione del minore sottoposto a Kafala può godere a determinate condizioni delle libertà sancite dalla direttiva rientrando nella nozione residuale di “altro familiare di un cittadino dell'Unione”.

Secondo la Corte di Lussemburgo il diritto all'oblio su internet ha tutele geografiche differenziate – commento alla sentenza ECLI:EU:C:2019:772

della Dott.ssa Margherita Ianco

Google non dovrà estendere il diritto all'oblio in tutto il mondo ma solo nell'Unione Europea. Così ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che si è pronunciata sulla questione pregiudiziale vertente sui dati personali e la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati. Questa domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la società Google LLC e la Commission national de l'informatique et des libertés (CNIL) relativamente ad una sanzione di 100.000 euro irrogata dalla CNIL nei confronti di Google a seguito del rifiuto di deindicizzazione di alcune informazioni su tutte le versioni del suo motore di ricerca.

La CNIL, infatti, ha accolto la domanda di un ricorrente diretta a ottenere la cancellazione di alcuni link dall'elenco dei risultati visualizzati a seguito di una ricerca a partire dal suo nome e, perciò, ha chiesto a Google di provvedere alla loro eliminazione su tutte le estensioni del nome di dominio del suo motore di ricerca. Google è, però, intervenuta provvedendo alla cancellazione dei soli risultati visualizzati in esito a ricerche effettuate sulle declinazioni del suo motore il cui nome di dominio corrisponde allo Stato membro di appartenenza del richiedente. Si è, dunque, rifiutata di ottemperare alla richiesta della CNIL che ha ritenuto insufficiente questo tipo di intervento da parte di Google, infliggendo ad essa una sanzione di 100.000 euro di cui la stessa ha chiesto l'annullamento al Conseil d'État.

Il motore di ricerca gestito da Google agisce su base nazionale, mettendo in evidenza, all'esito delle ricerche, i risultati specifici adattati alle diverse aree geografiche, attraverso un reindirizzamento automatico, verso il nome di dominio appartenente allo Stato da cui proviene la ricerca. Resta, però, la possibilità, per l'utente, di estendere la ricerca anche ad altri domini appartenenti ad altri Stati. Per questo motivo, il motore di ricerca di Google deve essere considerato come un unico trattamento di dati personali.

È stato proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE per comprendere se, quando un motore di ricerca accoglie la richiesta di deindicizzazione (non mettere più in indice questi risultati e nasconderli, senza però cancellarli), questa debba avvenire globalmente, oppure solo sugli indici degli Stati membri, o solo su quelli dello Stato membro da cui proviene la richiesta.

È importante sottolineare che per proporre tale richiesta deve sussistere un reale interesse da parte del richiedente, derivante dal pregiudizio che potrebbe subire a seguito della divulgazione di alcune informazioni che lo riguardano. Se così fosse, infatti, il diritto fondamentale alla cancellazione delle informazioni (diritto all'oblio), deve prevalere su qualunque interesse economico delle aziende, ma anche sull'interesse del pubblico a conoscere dette informazioni, salvo che, per il particolare ruolo svolto nella società dal richiedente, tali informazioni giustifichino una ingerenza nella sua vita e quindi si configurino come interesse pubblico prevalente su qualunque altro. Ai sensi del nuovo regolamento 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione (Gdpr), infatti, il diritto all'oblio non può essere fatto valere quando le informazioni risultino necessarie per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione.

Questa normativa mira al raggiungimento di un elevato livello di protezione dei dati personali su tutto il territorio dell'Unione e per fare ciò prevede l'obbligo, per il gestore del motore di ricerca, di provvedere alla deindicizzazione globale quando accoglie una richiesta di questo genere.

La Corte ha, però, riconosciuto che il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto ma deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali e, sebbene l'UE abbia proceduto a questo bilanciamento attraverso l'articolo 17 del Gdpr, ciò non è avvenuto per quanto riguarda la deindicizzazione al di fuori del territorio dell'Unione e, dunque, questo regolamento non ha una portata che si può estendere a Stati terzi.

Di conseguenza, questa normativa non è applicabile agli Stati al di fuori dell'Unione; la Corte dell'Unione, dunque, ha confermato il principio di territorialità delle norme UE che non possono perciò, imporre, al gestore del motore di ricerca, alcun obbligo deindicizzazione su scala globale, ma solo all'interno dell'Unione. Per questo motivo, quando il gestore accoglie questa richiesta è tenuto ad effettuarla, ma solo negli indici del motore di ricerca corrispondenti agli Stati membri.

Tuttavia, posto che gli Stati all'interno dell'Unione sono diversi tra di loro, essi possono avere un diverso interesse all'accesso alle informazioni, effettuando bilanciamenti tra il diritto alla privacy e quello all'informazione non necessariamente identici tra di loro. Ciò che per uno Stato costituisce diritto all'informazione che deve prevalere sul diritto alla privacy, può essere valutato diversamente in un altro, tanto che spetta ai singoli Stati prevedere, in particolare per il trattamento a fini esclusivamente giornalistici, le esenzioni e le deroghe necessarie per conciliare tali diritti con la libertà di espressione. Per questo motivo, la Corte lascia alle autorità nazionali la possibilità di prendere delle decisioni comuni sulla opportunità della cancellazione di alcune informazioni, grazie ai meccanismi di cooperazioni previsti dal Gdpr, al fine di conciliare il diritto alla tutela della vita privata e alla

protezione dei dati personali dell'interessato con l'interesse di tutto il pubblico degli Stati membri e adottare una eventuale decisione di deindicizzazione di tutte le ricerche a partire dal territorio dell'Unione.

Ciò che in Unione potrà essere dimenticato, ai sensi del Gdpr, non verrà invece cancellato nel resto del mondo garantendo, in questo modo, il diritto a trovare le informazioni nel suo sito.

Dunque, internet si connota come una rete a tutela geografica differenziata e non potrà più essere considerata una rete unitaria e senza confini che fornisce le stesse informazioni, ma, al contrario, sarà una rete con confini precisi e con informazioni diverse a seconda del luogo in cui si trova il richiedente. Ciò che non sarà visibile nell'Unione potrà invece essere visionato in altri Stati favorendo un aumento delle differenze. In questo modo si crea una mappa della rete in cui, in alcune zone, il diritto all'oblio prevale sulla libertà di informazione e in altre invece, avviene il contrario.

Pedaggi autostradali: ostacolo alla libera circolazione delle merci e dei servizi? Commento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'UE nella causa Austria c/ Germania C-519/17

del Dott. Francesco Romeo Kweta Lubaki

“Se fosse possibile racchiudere l'intero corpus di diritto dell'Unione in alcuni comandamenti, il divieto di discriminazione, in particolare delle discriminazioni fondate sulla nazionalità, sarebbe probabilmente uno dei primi”. Parole queste, tratte dalle conclusioni dell'avvocato generale Nils Wahl, le quali sembrano riassumere la linea guida che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha adottato nella sentenza del 18 giugno 2019, che vedeva opposte la Repubblica d'Austria e la Repubblica federale di Germania.

Contrariamente all'opinione del suo avvocato generale, la Corte ha riscontrato, da parte della Repubblica federale di Germania, una violazione di alcune libertà fondamentali dell'Unione europea che ledevano il principio di libera circolazione delle merci e di libera prestazione dei servizi, enunciati rispettivamente agli articoli 34 e 56 del Trattato FUE.

La controversia era relativa all'introduzione del canone per l'uso delle infrastrutture autostradali per gli autoveicoli privati ed alla possibile esenzione dalla tassa sugli autoveicoli - corrispondente all'importo di detto canone - per i proprietari di mezzi immatricolati in Germania.

Nel suo ricorso, la Repubblica d'Austria ha sostenuto che l'effetto combinato del canone per l'uso delle infrastrutture e dell'esenzione dalla tassa sugli autoveicoli per i veicoli immatricolati in Germania, riservava ai cittadini tedeschi un trattamento più favorevole di quello riservato ai cittadini di altri Stati membri. Situazione questa, che viola non solo il divieto di discriminazione a causa della cittadinanza in forza all'articolo 18 del Trattato FUE, ma anche i principi di libera circolazione delle merci e di libera prestazione dei servizi.

Va ricordato che essendo uno dei principi cardine della costruzione europea, il divieto di discriminazione a causa della cittadinanza si declina anche in materia di libera circolazione delle merci ed in materia di libera prestazione dei servizi. È importante ricordare inoltre che questo divieto, non proibisce solo le discriminazioni

dirette basate sulla cittadinanza, ma anche ogni altra forma di discriminazione che mediante altri criteri di distinzione, giunga allo stesso risultato.

La Corte, per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, ricorda che questo principio implica, oltre il divieto di restrizioni quantitative alle importazioni tra gli Stati membri, anche il divieto oltre che di disporre qualsiasi misura di effetto equivalente. Tutto ciò comporta quindi il divieto di qualunque misura degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, realmente o potenzialmente, il commercio all'interno dell'Unione Europea qualora essa ostacoli l'accesso al mercato di uno Stato membro dei prodotti originari di altri Stati membri.

La Corte sottolinea che sebbene il canone per l'uso delle infrastrutture si applichi formalmente sia nei confronti delle merci fornite mediante veicoli immatricolati in Germania sia nei confronti delle merci fornite mediante veicoli immatricolati in uno Stato membro diverso dalla Germania, a causa dell'esenzione dalla tassa sugli autoveicoli, applicabile alla prima categoria di merci, il canone in questione può incidere di fatto solo sulla seconda categoria di merci. La Corte considera quindi che, a causa dell'applicazione congiunta delle misure nazionali sopraelencate, queste ultime merci siano state trattate meno favorevolmente delle merci fornite mediante veicoli immatricolati in Germania.

Per quanto riguarda la libera prestazione dei servizi, la Corte ha avuto la premura di ricordare che tale principio comprende non solo la libera prestazione dei servizi attiva - nel quadro della quale il fornitore si sposta verso il beneficiario dei servizi - ma anche la libera prestazione dei servizi passiva, ossia la libertà dei destinatari dei servizi di recarsi nello Stato membro dove si trovi il fornitore dei suddetti servizi.

Difatti, il canone per l'uso delle infrastrutture, a causa dell'esenzione dalla tassa sugli autoveicoli oggetto della controversia, può sia aumentare il costo di servizi prestati in Germania da fornitori qualora si trovassero in un altro Stato membro. Oppure aumentare il costo che costituisce per tali destinatari residenti in un altro Stato membro, il fatto di recarsi in questo Stato membro, la Germania in questo caso, per beneficiare di codesto servizio. Ed è possibile quindi considerare le misure nazionali sopraelencate come un ostacolo all'accesso al mercato tedesco, sia per i fornitori, sia per i destinatari di servizi provenienti da uno Stato membro diverso dalla Germania.

A causa dell'esenzione dalla tassa sugli autoveicoli di cui godono i fornitori e destinatari dei servizi stabiliti in Germania, il canone per l'uso delle infrastrutture ha quindi come conseguenza il condizionamento dei soli fornitori e destinatari dei servizi provenienti da un altro Stato membro. Difatti, la Corte asserisce che l'ammontare della tassa sugli autoveicoli assume rilevanza nei confronti dei proprietari e (dei) conducenti di veicoli immatricolati in Stati membri diversi dalla Germania, in quanto le norme applicabili per la sua determinazione conducono, in realtà, a una differenza di trattamento a loro danno.

La Corte, una volta appurata l'esistenza delle restrizioni a questi due principi, constata che le considerazioni esposte dalla Repubblica Federale di Germania, non possono considerarsi rilevanti al fine di giustificare tali restrizioni. In effetti, occorre ricordare anche che le misure nazionali che costituiscono (possibili) restrizioni

alla libera circolazione delle merci ed alla libera prestazione dei servizi non violano la legislazione europea nel momento in cui (1) sono giustificate da ragioni imperative d'interesse generale, (2) permettono di raggiungere in maniera idonea l'obiettivo perseguito e (3) non eccedano quanto necessario per raggiungere tale obiettivo. Quindi, sebbene non si basi formalmente su una distinzione fondata sulla cittadinanza, l'effetto combinato di queste norme adottate dalla Repubblica Federale di Germania, riserva ai cittadini tedeschi un trattamento più favorevole di quello riservato ai cittadini di altri Stati membri, violando così l'articolo 18 del Trattato FUE.

In un contesto in cui gli Stati membri devono esercitare la propria competenza in materia di fiscalità diretta nel rispetto del diritto dell'Unione ed in particolare nel rispetto delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE, gli Stati membri che istituiscono tasse sugli autoveicoli devono rispettare il principio della parità di trattamento, in modo tale che l'applicazione di tali tasse non costituisca un mezzo di discriminazione.

Risulta pertanto che in conseguenza del combinato disposto delle misure nazionali oggetto della controversia, i proprietari e conducenti di veicoli immatricolati in uno Stato membro diverso dalla Germania, che facciano uso delle autostrade tedesche, vengono trattati in modo meno favorevole dei proprietari di veicoli immatricolati in Germania per quanto riguarda l'uso di queste autostrade, nonostante il fatto che quest'ultimi si trovino in situazioni paragonabili.

Sentenza particolare questa, perché la causa da cui è tratta, rientra in uno dei rari casi in cui - ai sensi dell'articolo 259 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - uno Stato membro ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti di un altro Stato membro. Ed al di là delle mere ragioni politiche che si potrebbero celare dietro la decisione della Repubblica d'Austria di attivare la procedura in forza all'articolo summenzionato, non possiamo che accogliere con entusiasmo l'avvio di tale procedimento.

La ragione di tale entusiasmo è data dal fatto che tale procedura, permette il raggiungimento di un equilibrio in un contesto - quello europeo - ove la politica e la diplomazia tra gli Stati membri sembrano far da padroni. Contesto dove solo la Commissione, con le armi a sua disposizione, sembrerebbe dover ricoprire il ruolo di garante della costruzione europea e dei valori fondamentali che la animano.

Comitato Permanente del CCBE – Copenaghen, 13 settembre 2019 – a cura di Carlo Forte

Il 13 settembre scorso si è svolto il **Comitato Permanente del CCBE** a Copenaghen, ospitato dall'Ordine Nazionale degli Avvocati danesi (Det Danske Advokatsamfund) a cui hanno partecipato le consigliere e componenti la delegazione del CNF Avv. **Carla Secchieri** e Avv. **Francesca Sorbi**, l'Avv. **Marco Vianello** e il sottoscritto (**Avv. Carlo Forte**), rispettivamente come membro della delegazione del CNF e delegato all'informazione.

Uno dei momenti più importanti è stato senz'altro l'intervento della Margrethe Vestager, che è stata appena confermata come Commissaria Europea alla Concorrenza, con l'aggiunta di un dossier tematico scottante, ovvero la competenza sul mercato digitale.

La Commissaria ha illustrato le sfide del suo futuro incarico con una visione, confermando di essere una delle più importanti politiche dell'Unione Europea.

Ci si permette di segnalare almeno tre passaggi.

Il primo, riguarda la tutela del mercato attraverso le regole della Concorrenza. La Commissaria ha evidenziato come a suo avviso non è possibile una difesa del mercato senza tenere presente l'evoluzione tecnologica, la tutela del consumatore/utente e dei principi generali dell'ordinamento, tra cui lo Stato di diritto e l'equità fiscale. Ne consegue che la Commissione Europea valuterà i vantaggi e gli svantaggi di ogni operazione, non tanto in un'ottica di mera applicazione delle regole, quanto con una visione più ampia, che tenga conto delle evoluzioni tecnologiche e del contesto globale di alcuni mercati. Ricordando che la Commissaria si è già contraddistinta per le sue prese di posizioni contro i giganti globali (da Google ad Amazon, sino ai settori industriali), questo approccio risulta promettente per cercare di riequilibrare, almeno in parte, lo strapotere dei players tecnologici al di qua e al di là dell'oceano, coniugando, probabilmente, anche una strategia che comprenda la lotta agli escamotages fiscali di cui molte operazioni online hanno goduto.

Un secondo punto, riguarda proprio l'approccio relativo alla difesa dello Stato di diritto. Esso deve essere fonte di ispirazione per ogni azione politica, non ritenendo possibile sovrapporre alcuna forma di potere alle leggi ed ai principi che ne sono alla base. Se un potere pubblico non può violare la legge, le imprese private non lo potranno fare certamente, ed in tal senso l'intervento della Commissione non deve essere visto se non in un'ottica di protezione delle leggi. La Vestager ha quindi detto che tra i protagonisti della tutela dello Stato di diritto ci sono senz'altro gli Avvocati, che consentono ai pubblici poteri di agire entro i limiti della legge, garantendo i diritti della difesa delle imprese e dei consumatori (naturalmente, questa parte di intervento è stata apprezzata).

Infine, in relazione alla competenza sul mercato digitale, la Commissaria ha fatto cenno alla necessità di regolamentare quel processo che va sotto il nome di Intelligenza Artificiale, ma anche tecniche come la Block Chain, il commercio online, etc. Sfruttando, dunque, la competenza a regolamentare il mercato, la Vestager ha evidenziato la necessità di adottare nuove regole sul mercato digitale, regole che daranno un quadro giuridico a diversi strumenti tecnologici, ispirandosi al dibattito di questi anni sui temi etici che devono essere alla base di ogni intervento legislativo.

Molto altro ha detto la Commissaria, ed in tal senso ci si permette di rinviare al link

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/security-and-trust-digital-world_en dove è possibile leggere l'intero discorso della Signora Vestager e al sito del CCBE (www.ccbe.eu) dove è possibile ascoltare l'intervista rilasciata all'addetta alla comunicazione.

Lo Standing Committee ha quindi ripreso i suoi lavori con una serie di comunicazioni che riguardano gli eventi cui la Presidenza del CCBE ha partecipato durante i mesi estivi, le comunicazioni ricevute e inviate e le riunioni avvenute. Il Presidente de Freitas ha quindi ricordato che il 25 ottobre p.v. si celebrerà la giornata dell'Avvocato Europeo, quest'anno dedicata ai diritti di difesa ed alle condizioni dei detenuti nelle carceri.

Ha anche ricordato che sempre il 25 ottobre, vi sarà la conferenza congiunta CCBE-FBE su "Self-Regulation & Quality in the Legal Profession".

Il Presidente ha quindi dato la parola al Segretario Generale per illustrare alcune possibili linee guida per una futura riforma del CCBE, ispirate dal dibattito tenutosi a giugno con la partecipazione dei delegati dei Presidenti degli Ordini Nazionali (Bar Leaders). In breve, il Segretario Generale ritiene che sia importante intervenire sul

programma di lavoro, sulla organizzazione dei Comitati, sulla Comunicazione interna ed esterna del CCBE, e sulle funzioni del Segretariato del CCBE.

Sul primo punto, si ritiene che il programma della Commissione dovrebbe ispirare il programma di lavoro del CCBE che, basato sui principi guida dello Statuto, dovrebbe essere presentato per poter svolgere un ruolo più attivo nel dibattito con le istituzioni della UE.

Per quanto riguarda i lavori del Comitato, in accordo con il Presidente, il Segretario Generale ha proposto l'istituzione di una sovrastruttura, presieduta dai Vice-Presidenti del CCBE, con il fine di coordinare i lavori delle singole Commissioni/Comitati e Gruppi di Lavoro. Le modalità di questa proposta sono ancora da definire.

Quanto alla Comunicazione, è stato evidenziato come sia emersa dal dibattito in seno al CCBE l'esigenza di strutturarla in modo più efficace, ma allo stesso tempo semplice e con il fine di razionalizzare i costi.

In relazione al funzionamento del segretariato, è stato proposto di introdurre maggiori principi manageriali nella sua gestione, e di liberare i legal advisors da alcune competenze relative ai lavori dei comitati, per potersi concentrare maggiormente sulla lobby.

Tale proposta, ispirata anche da diversi interventi che la Delegazione del Consiglio Nazionale Forense, insieme a tante altre Delegazioni di altri Ordini Nazionali, ha sollevato negli ultimi tempi, è senz'altro apprezzabile sotto diversi aspetti, ma necessita di approfondimenti e, in alcuni casi, di revisione.

Il CNF produrrà un documento nel corso del mese di ottobre, di modo da consentire un avanzamento del dibattito che è programmato per lo Standing Committee di Lisbona, previsto il 24 del corrente mese.

Il Comitato Permanente ha poi approvato le 'Osservazioni del CCBE sul progetto di documento della CEPEJ sul "Il ruolo delle parti e degli operatori del settore per evitare o ridurre i ritardi nell'archiviazione dei procedimenti giudiziari". Tale documento è il frutto di un lavoro del CCBE e di tre delegazioni, tra cui gli esperti della delegazione del Consiglio Nazionale Forense (Avv.ti Audisio, Giovane di Girasole e Forte). Nel documento, apprezzando il fatto che esso si concentri sul rapporto tra il ritardo e il comportamento delle parti o dei loro rappresentanti, il CCBE ha sottolineato il ruolo degli avvocati ed ha stigmatizzato che la colpa dei ritardi possa ascriversi a questi ultimi. Esigenze di maggiore managerialità nella gestione del ruolo e dell'organizzazione del processo sono state ampiamente spiegate; inoltre, ammettendo che le parti di un processo possano avere responsabilità sui ritardi, va detto che parti sono anche i pubblici ministeri e che, dunque, misure conseguenti debbano riguardare non solo gli avvocati, ma verso chiunque arrechi lentezza nel procedimento, che siano le parti o i giudici stessi. La versione integrale del documento può essere richiesta alla Rappresentanza del CNF a Bruxelles.

Si è passato poi all'approvazione del documento del CCBE/CEPEJ relativo alla formazione degli avvocati nella mediazione. Anche qui un ruolo chiave lo ha avuto un nostro componente, ovvero la Consigliera Avv. Francesca Sorbi.

In materia dei diritti umani si è poi passati alla presentazione dell'Osservatorio Internazionale sugli Avvocati in Pericolo (OIAD), di cui fa parte il CNF insieme ai colleghi francesi e spagnoli, e alla conferma del riconoscimento CCBE del premio Avvocati che difendono i diritti dell'Uomo (a colleghi i cui nomi non possono essere rivelati perché ciò potrebbe comportare un aggravio della loro situazione).

Quindi, il Presidente de Freitas ha stigmatizzato criticamente due comunicazioni della Commissione sullo Stato di Diritto per il fatto che non vi sia un chiaro riferimento al ruolo degli avvocati.

Si è passato quindi alle comunicazioni dei lavori dei Comitati su cui si evidenzia che:

- In tema di intelligenza artificiale, il CCBE sta preparando un documento di lavoro interno, analizzato in diversi comitati, che necessita di una profonda revisione (la Consigliera Carla Secchieri sta coordinando i lavori).
- Su Brexit, i colleghi inglesi hanno sollevato la questione della circolazione delle decisioni giudiziarie dopo l'uscita della UK dalla UE, richiedendo una interpretazione favorevole alla adesione del RU alla Convenzione di Lugano (senza exequatur) piuttosto che a quella dell'Aia (con exequatur). I lavori in proposito sono seguiti dall'Avv. Forte.
- Sempre a proposito di Brexit, ci si è chiesti se fosse possibile anticipare il problema del trasferimento dei dati sensibili tra Consigli degli Ordini e tra Avvocati, che dalla uscita del RU dalla UE diverrebbe trasferimento internazionale di dati ai sensi del regolamento GDPR. La questione sarà analizzata nel Comitato International Legal Services (presieduto dall'Avv. Forte).
- A proposito della direttiva sugli intermediari fiscali, è stato riferito che il Comitato ha preparato un documento di comparazione tra le norme di recepimento nazionale e che il risultato sarà utile per produrre eventuali posizioni comuni a tutela del segreto professionale (Avv. Litterio).
- In merito al Comitato Training, si è evidenziato come la discussione circa i progetti di formazione e l'elaborazione di cooperazione tra Ordini Nazionali sullo scambio di informazioni sta procedendo in maniera spedita (Consigliera Sorbi e Avv. Traversa).

Resoconto delle riunioni dei Comitati CCBE che si sono svolti durante il mese di settembre 2019 – a cura di Carlo Forte, Giovanna Franzese, Margherita Ianco, Francesco Romeo Kweta Lubaki

Il 13 settembre scorso si è svolto il **Comitato Permanente del CCBE** a Copenaghen, ospitato dall'Ordine Nazionale degli Avvocati danesi (Det Danske Advokatsamfund) a cui hanno partecipato le consigliere e componenti la delegazione del CNF Avv. **Carla Secchieri** e Avv. **Francesca Sorbi**, l'Avv. **Marco Vianello** e il sottoscritto (**Avv. Carlo Forte**), rispettivamente come membro della delegazione del CNF e delegato all'informazione.

Come di consueto, il Comitato Permanente (Standing Committee in inglese) è stato preceduto dalle **riunioni di alcuni Comitati tecnici del CCBE**. Qui di seguito si riporta una breve descrizione delle riunioni dei diversi Comitati che si sono svolti nel mese di settembre 2019, ed a cui hanno partecipato i colleghi: **Carlo Forte, Roberto Giovane di Girasole, Anton Giulio Lana, Deosdedio Litterio, Lorenzo Locatelli, Giulio Cesare Rizza, Carla Secchieri, Francesca Sorbi, Pier Giovanni Traversa, Marco Vianello** ed in particolare:

- dal **Comitato "PD-LUX"** (Bruxelles, 5/9/2019 dalle 14h alle 16h) a cui ha partecipato in remoto l'**Avv. Giulio Cesare Rizza**, che è anche Presidente di tale Comitato. Il Comitato ha discusso le modalità dell'incontro annuale con i giudici della Corte di Giustizia, del Tribunale e della Corte di Giustizia EFTA (Associazione Europea di Libero Spazio). Sulla possibile agenda dell'incontro, ci si ispirerà molto probabilmente all'agenda dell'incontro dell'anno precedente.

Per quanto riguarda i membri della delegazione che parteciperà all'incontro, si è deciso di discuterne nella prossima riunione PD Lux.

Circa la Conferenza sul “Il Tribunale dell’Unione europea nell’Era Digitale”, che si terrà a Lussemburgo il 25 Settembre (in occasione del 30esimo anniversario del Tribunale), è stata discussa la bozza dell’intervento che il Vicepresidente del CCBE, Ranko Pelicarić, dovrà pronunciare prima alla conferenza, che avrà come tema “La tecnologia digitale e la qualità delle decisioni giudiziarie”. Il discorso sembra affrontare in maniera corretta e concisa le tematiche relative all’impatto della tecnologia sulla giustizia. Per il CNF ha partecipato il Collega Rizza;

- dal **Comitato “PD-STRAS”** (Bruxelles, 10/9/2019 dalle 11h alle 13h) a cui ha partecipato l’**Avv. Anton Giulio Lana**. Il Comitato si è soffermato in prima battuta nel discutere le proposte da sottoporre all’attenzione delle Delegazioni relativamente alla collaborazione con la Corte EDU. Tra queste se ne segnala una in particolare, ovvero la previsione di una collaborazione con la Cancelleria della Corte con il distacco temporaneo di giovani avvocati *stagiaire*. La selezione e il finanziamento potrebbe avvenire con il contributo degli Ordini Nazionali e COA, ed ha anche funzione di equilibrare la presenza già consolidata di magistrati presso la Cancelleria della CEDU, che svolge una funzione quasi-giudiziaria nel selezionare le cause ricevibili.

Si è discusso anche dell’importanza di una riforma che imponga l’obbligo di motivazione delle decisioni assunte da un giudice unico. In proposito, è stata predisposta una comunicazione che gli Ordini nazionali invieranno alle Autorità Giudiziarie. Il CNF si sta impegnando in tal senso, e una riunione si è tenuta a Roma alla presenza del presidente Mascherin, della Consigliera Sorbi e dell’Avv. Lana.

Un’altra proposta discussa riguarda l’inserimento del CCBE tra le organizzazioni non governative abilitate a trasmettere delle comunicazioni al Comitato dei Ministri.

Si è evidenziata, inoltre, l’opportunità semplificare la procedura interna in tema di intervento *amicus curiae* e si è approfondito anche il tema della necessità di investire sulla formazione degli avvocati in materia di diritti umani, creando una rete di condivisione del materiale e dei sistemi di formazione. Per quanto concerne la questione della mancata o ritardata esecuzione degli aspetti economici delle sentenze della Corte è stato predisposto un questionario indirizzato agli Stati teso a verificare se esistano rimedi predisposti dai singoli ordinamenti a disposizione dei cittadini;

- dal **Comitato ‘Towards a Model Code of Conduct’** (Copenaghen, 12/9/2019 dalle 9h alle 12h) che ha il compito di aggiornare il codice deontologico del CCB ed a cui ha partecipato per il CNF la collega consigliera **Avv. Carla Secchieri**. In breve, a seguito di una decisione dell’Ufficio di Presidenza del CCBE, si è discusso se sia giusto o meno accettare il principio per cui il prossimo codice non dovrebbe registrare evoluzioni in materia di compenso. Si è deciso che il MOC non dovrà regolare la materia del compenso. Il Comitato ha deciso di chiedere alle delegazioni degli Ordini nazionali se ritengono di accogliere tale proposta della Presidenza. Il CNF dovrà decidere in proposito, ma è evidente che siamo impegnati a decidere principi consolidati e nuovi in tale materia, a partire dal ‘patto di quota lite’ per finire alla recente legge sull’equo compenso. Liberalizzare la materia sino ad una deregulation comporterebbe una adesione del CNF alla richiesta della Presidenza del CCBE.

Da segnalare che attualmente il Comitato sta discutendo circa gli articoli sulla relazione cliente-avvocato e che dovrà terminare i propri lavori entro del 2020;

- dal **‘Surveillance Working Group’** (Copenaghen, 12/9/2019 dalle 10h alle 12h) a cui ha partecipato l’**Avv. Marco Vianello**, in sostituzione del titolare. I punti all’ordine del giorno sono stati un aggiornamento sulla causa pendente dinanzi la Corte di Giustizia della UE relativa ai dubbi di legittimità sulla proposta di regolamento sulle

prove elettroniche, e sulle evoluzioni nella procedura legislativa per l'adozione del Regolamento sulle prove elettroniche in materia di diritto penale. Su entrambi i fronti le fasi sono interlocutorie ed il punto è stato riportato. Sempre in materia, è stato semplicemente presentato il documento che contiene le Raccomandazioni del Consiglio per la conclusion di un accordo UE-USA sulle prove elettroniche nell'ambito della cooperazione giudiziaria, in particolare in materia penale e di cyber crime.

Un altro punto discusso é la mancata trasposizione in Lituania della Direttiva 2016/80 in materia di protezione dei dati e della denuncia di tutela insufficiente sollevata dall'Ordine di tale paese. La causa non é ancora in decisione.

Si è discusso anche se il CCBE debba intervenire circa la presunta violazione del segreto professionale relativa alla divulgazione delle comunicazioni tra il Signor Julian Assange e i suoi legali. Il CCBE deciderà dopo i dovuti approfondimenti.

Un altro punto trattato è quello sollevato dai Colleghi polacchi, che hanno evidenziato una problematica emersa in alcuni Paesi, relativamente a un'applicazione in grado di captare dati personali da dispositivi mobile (spyware dedicati). Su proposta della Collega austriaca si è deciso di approfondire il tema delle backdoor.

Si è poi riferito che circa le evoluzioni dei progetti EVIDENCE2e e CODEX;

- dal **Comitato 'Future of the Legal Profession and Legal Services Committee'** (Copenaghen, 12/9/2019 dalle 10h alle 12h) che è costituito per discutere di aspetti prospettici della professione, ed al quale ho partecipato in rappresentanza del CNF (**Avv. Carlo Forte**).

Una prima riflessione sui Legal Data e sul concetto di Machinery Learning è stata presentata con un link ai lavori di due studiosi, ovvero M. Gregory Lewkowicz e Nathalie Smuha.

In merito al programma della Commissaria competente sul mercato digitale, si è analizzato la nota informativa sullo sviluppo delle politiche a livello europeo e la futura legge sui servizi digitali. Con il collega tedesco, la relazione è stata commentata dal sottoscritto notando come in materia di Intelligenza Artificiale, la Commissione faccia una distinzione tra piano legislativo e quello filosofico. Mentre sul primo si orienta sulla competenza in materia di mercato, il secondo è oggetto di un processo complesso che prevede una consultazione alla quale il CCBE ha partecipato.

Il presidente ha poi presentato il documento a più mani Progetto di linee guida del CCBE sull'IA (intelligenza artificiale). Tutti hanno rilevato la criticità di tale documento, ed il collega greco ha detto che sarebbe necessario avere un glossario in materia. Intervenendo per la Delegazione italiana, ho evidenziato come il Consiglio d'Europa abbia già approvato in glossario in materia di IA e che quindi potremmo utilizzare tale documento come testo base.

Vi è stata, infine, la discussione sul Documento dell'IBA "Sfide per la regolamentazione dei servizi legali da parte dei negoziati commerciali in un'era di cambiamenti tecnologici";

- dal **Comitato "IT Law"** (Copenaghen, 12/9/2019 dalle 12h alle 14h) a cui hanno partecipato la consiglieria **Avv. Carla Secchieri** e l'**Avv. Marco Vianello**.

Anche in tale Comitato è stato discusso il Progetto di linee guida del CCBE sull'IA (intelligenza artificiale). La collega Secchieri, che è anche Vice-Presidente di tale Comitato, ha chiarito che tale documento ha valenza interna e che è necessariamente disomogeneo allo stato. Su alcune parti si dovrà tuttavia elaborare posizioni mature per

prese di posizione. In tal senso è stata avanzata l'idea di sviluppare anche il Progetto di Guida CCBE sugli aspetti giuridici degli algoritmi complessi e dell'IA

Altro punto analizzato è la possibilità di avere accesso a informazioni (dati) in materia processuale. In proposito, dopo avere analizzato la Risoluzione della CNB sull'accesso ai dati aperti, si è evidenziata la decisione francese che vieta l'analisi dei dati riferibili ai giudici. Si è deciso di lanciare un questionario sulle banche dati giuridiche e sull'uso dell'IA nelle banche dati.

In merito all'attuazione a livello nazionale del GDPR, si sono considerate possibili azioni del CCBE, al fine di evidenziare una posizione circa la limitazione della memorizzazione dei dati in base al GDPR alla luce dell'obbligo di evitare conflitti di interesse e di conciliare le regole deontologiche nazionali con l'articolo 40 del Regolamento.

Come nel Comitato Surveillance, anche in tale Comitato è stato affrontato il caso lituano circa l'applicazione della direttiva 2016/680 sulla protezione dei dati personali in tale paese.

Sono stati, quindi, analizzati i documenti della DG JUST della Commissione Europea "Quadro di valutazione della giustizia dell'UE Questionario sull'uso delle TIC da parte degli avvocati 2018"; la "Consultazione pubblica sul programma Europa digitale"; nonché la "Nota sulla regolamentazione dei servizi digitali" della DG Connect. Infine, anche qui sono stati forniti aggiornamenti sui progetti EVIDENCE2e e CODEX II;

- dal **Comitato "Training"** (Copenaghen, 12/9/2019 dalle 12h alle 14h) a cui hanno partecipato la consigliera **Avv. Francesca Sorbi** e l'**Avv. Pier Giovanni Traversa**, che è anche Presidente di tale Comitato.

In riferimento al progetto REFOTRA, la Collega Sorbi come membro del 'core group' riferisce dello stato del progetto. La collega francese ha offerto di ospitare la presentazione del progetto in occasione del congresso periodico delle scuole di formazione per avvocati che si terrà l'8 novembre a Parigi, al fine di far conoscere le iniziative europee in Francia.

Un secondo punto all'ordine del giorno è l'analisi del 'Judicial training report 2019', report annuale che deve essere aggiornato progressivamente. In proposito si osserva che hanno risposto prevalentemente COA ma non i providers privati, per nulla stimolati alla partecipazione.

In riferimento al problema della cd Via Spagnola, il college della Romania ha presentato la situazione in modo chiaro, ed infatti il CNF ritiene che il problema non sia mai provenuto da tale Paese, che ha da subito evidenziato le illegalità eventuali. Il collega spagnolo ha riferito che qualcosa si sta muovendo per aumentare controlli e repressioni di comportamenti fraudolenti. La Germania ha segnalato episodi anche da loro, ed anzi, ha chiesto alla Collega Sorbi di indicare come il CNF ha affrontato la questione. Sorbi invoca collaborazione tra SM e sensibilizzazione degli Ordini locali. Costituzione di sub gruppo volto a predisporre una bozza raccomandazione allo Standing Committee del CCBE.

Anche in tale Comitato è stato discusso il Progetto di linee guida del CCBE sull'IA (intelligenza artificiale), naturalmente limitatamente al paragrafo sulla formazione dell'avvocato. Tuttavia, il documento è stato anche qui ritenuto non maturo e ulteriori approfondimenti saranno promossi.

Infine, i membri del comitato sono stati invitati a fornire i loro commenti, idee per aggiornare la Raccomandazione del CCBE sui risultati della formazione degli avvocati europei del 2007. I membri potrebbero anche essere invitati a discutere la proposta provvisoria di raccogliere le informazioni dai membri (elenco dei risultati della formazione / criteri / qualità degli avvocati necessari) per avere una visione d'insieme migliore e più ampia;

- dal **Comitato “Human Rights”** (Copenaghen, 12/9/2019 dalle 12h alle 14h) a cui ho partecipato in sostituzione della collega titolare (**Avv. Carlo Forte**)

Il primo punto all'ordine del giorno ha riguardato la presentazione dell'Osservatorio sugli Avvocati in Pericolo, che è costituito dagli Ordini francesi, spagnoli e dal CNF. Il collega francese ha evidenziato come nel segnalare le situazioni di pericolo o di eventi purtroppo funesti, è importante la collaborazione con il CNF e gli Spagnoli. Da canto mio, non ho potuto che confermare la richiesta ad altre delegazioni ed allo stesso CCBE di diventare membri dell'osservatorio.

Un secondo punto ha riguardato la discussione circa l'organizzazione di un Comitato Permanente ad Ankara (Turchia) il 27 marzo 2020, accompagnato da una conferenza sul tema della difesa dei Diritti dell'Uomo (probabilmente il 26/3/2020). Le delegazioni sono state invitate a fornire entro il 7 ottobre, indicazioni sui temi da discutere e relatori. In ambito OIAD, c'è stata un coordinamento, ed il collega francese ha già ha già indicato 2 avvocati turchi, oppositori delle pratiche repressive del governo. Approfittando anche della presenza di Karine Metayer (nuova responsabile della comunicazione del CCBE), ho anche evidenziato il problema 'comunicazione' relativo a tale evento osservando come, posto che l'inaugurazione dell'anno giudiziario si terrà per la prima volta nel palazzo del governo, e Ordini locali rappresentanti il 77% degli avvocati hanno deciso di non recarsi alla cerimonia, mentre il UTBA (Consiglio Nazionale turco, l'entità che ci invita) ha deciso di andare dichiarando che la ragione sta nel fatto che è una prassi. Ho chiesto discontinuità in questi atteggiamenti, ricordando che la comunicazione chiara di contrarietà a pratiche contro gli avvocati è necessaria per poter confermare lo Standing. Si è deciso che il premio per gli avvocati che si sono contraddistinti nella difesa dei diritti dell'uomo andrà a 4 avvocati iraniani indicati dal CNF, dai colleghi francesi e spagnoli congiuntamente (ambito OIAD). Abbiamo prevalso contro altre proposte egualmente meritevoli, naturalmente.

Si è discusso anche di un'ulteriore iniziativa di concorso/formazione per giovani avvocati. In sostanza, si vorrebbe riflettere sull'organizzazione di competizioni non tanto sulla base di casi davanti alla ECHR, quanto in sede separata, ad esempio per la difesa di avvocati in pericolo (OIAD e avvocati sans frontiere). Si tratta, dunque, di una ulteriore iniziativa sul tema HR. La valutazione comporta preparazione di emendamenti (eventuali) o altro è in fase del tutto preliminare e sarà discussa nella prossima riunione del Comitato;

- dal **Comitato “Access to Justice”** (Copenaghen, 12/9/2019 dalle 14h alle 16h) a cui ha partecipato la collega **Avv. Francesca Sorbi**, in accordo con il titolare **Avv. Massimo Audisio**.

Il primo punto ha riguardato il tema dell'accesso alla giustizia in relazione alla bozza del CCBE denominata “*Guidance on Legal Aspects of Complex Algorithms and AI*”. In proposito, il Presidente ha indicato tra le priorità quella di chiarire gli obiettivi del documento e di individuare un glossario costituendo un gruppo che comprende il collega Audisio. Questo gruppo di lavoro potrà avere un'interlocuzione diretta con la Commissione Europea. Si è discusso anche della bozza del questionario in materia di assistenza legale di cui alcuni quesiti non sono sufficientemente chiari e possono creare confusione. Il Presidente ha sottolineato l'importanza di essere consultati dalla Commissione. Inoltre, il legal advisor del CCBE ha chiarito che i destinatari del questionario sono gli Ordini e perciò ha proposto che questi provvedano a inviarlo ai loro iscritti. Sono stati svolti dei lavori per modificare o chiarire alcuni punti di questo questionario e il legal advisor ha fatto presente che queste osservazioni devono essere riferite oralmente alla Commissione che poi lo rielaborerà.

Nell'ambito della cooperazione con il Consiglio d'Europa il legal advisor ha mostrato il documento del CEPEJ SATURN Paper “*The role of parties and practitioners in avoiding or reducing delay in disposal of court proceedings*” ringraziando l'Italia per aver inviato alcune osservazioni e ha comunicato che verrà portato allo Standing Committee in Austria per l'approvazione. Ha anche osservato che avrebbe voluto utilizzare formule più severe per richiamare l'attenzione sui ritardi dei giudici.

Successivamente è stato approvato il draft *Training program for lawyers to assist clients in mediation* con le modifiche introdotte a seguito delle osservazioni fatte dal collega austriaco.

Si è parlato, inoltre, del gruppo di redazione del CDCJ sui regimi di assistenza legale e il legal advisor ha riferito che la Vice-Presidente del CCBE, Van Galen) ha rappresentato il CCBE su invito di questo ente le cui modalità non sono trasparenti. L'obiettivo è lavorare insieme alla redazione di documenti che favoriscano la diffusione del legal aid. È stato anche gradito l'invito a partecipare allo Stakeholder Advisory Group.

Un altro punto dell'agenda ha riguardato il problema di una tassazione ridotta per le cause legali. A tal proposito il collega spagnolo ha riferito il funzionamento del loro sistema in cui esiste una diversa tassazione IVA per il gratuito patrocinio e ha fatto presente che c'è stata una responsabilizzazione dei COA in proposito che si impegnano a fornire un difensore ove questo non sia iscritto nella loro lista dei difensori;

- dal **Comitato 'Tax'** (Copenaghen, 12/9/2019 dalle 12h alle 14h) a cui ha partecipato l'**Avv. Deosdedio**

Litterio.

Durante il comitato è stata esaminata la direttiva DAC/6 (Direttiva 2018/822/EU del 25 maggio 2018 – identificata anche come la «Direttiva sugli intermediari fiscali» o «Mandatory Disclosure») con particolare riferimento alle ricadute sugli avvocati rispetto alle segnalazioni obbligatorie in presenza di operazioni sospette. Sembra, inoltre, che in molti Stati membri si è ancora in fase di progetto di legge e che il recepimento della direttiva, le cui disposizioni entreranno a regime il 1° luglio 2020, sia reso complesso a causa delle pressioni esercitate dalla politica. Si è deciso di richiedere l'appoggio dei comitati del CCBE in materia di Stato di diritto e di redigere una lettera da inviare ai Presidenti delle Commissioni competenti in seno al Parlamento (LIBE, fiscalità, ecc.) al fine di sostenere l'importanza del principio del segreto/privilegio professionale, il quale dovrebbe avere un peso nell'ambito della legislazione europea. Si è osservato che un Parlamento che protegge i suoi cittadini è anche un Parlamento che protegge il loro diritto nell'ambito del segreto professionale.

Infine, il Comitato è passato alla discussione al “Rapporto della Task Force sul ruolo degli avvocati e delle strutture commerciali internazionali” dell'OCSE-IBA nei confronti del quale il CCBE ha assunto una posizione critica. Il CCBE in particolare ritiene che il rapporto crei l'impressione che gli avvocati non siano attivamente impegnati negli sforzi per rilevare, identificare e prevenire comportamenti illeciti nelle transazioni commerciali, in particolare quelle a carattere internazionale. Dalla lettura del rapporto risulterebbe quasi che gli avvocati tendano a nascondersi dietro lo scudo del segreto professionale al fine di non rivelare comportamenti criminali. Si tratta di considerazioni gravi, anche alla luce del fatto che l'uso improprio del segreto professionale/privilegio espone un avvocato a sanzioni disciplinari. Il quadro che se ne trae è irrispettoso nei confronti dell'intera categoria;

- dal **Comitato 'Finance'** (Copenaghen, 12/9/2019 dalle 14h alle 16h) a cui ha partecipato l'**Avv. Deosdedio**

Litterio. Il Comitato si è aperto con l'illustrazione delle priorità e delle azioni che dovrebbero essere intraprese dal CCBE per il 2020 e con l'analisi del documento contenente le relative voci di bilancio. In seguito, la

discussione si è spostata sulla considerazione di due diversi scenari dal punto di vista delle previsioni di bilancio in considerazione dell'approssimarsi della brexit. Sono così stati analizzati due diverse previsioni: una, contenente il contributo dei colleghi del Regno Unito e l'altra che invece esclude tale apporto. Il punto relativo alla modifica dello Statuto ed il ruolo del Comitato Finanza è stato riportato alla prossima riunione che si terrà a Lisbona.

- dal **Comitato "PECO"** (Copenaghen, 12/9/2019 dalle 14h alle 16h), che si occupa delle relazioni con i Paesi limitrofi dell'Europa dell'Est, includendo problematiche che riguardano Stati membri di tale area. Ai lavori, hanno partecipato i colleghi **Avv. Lorenzo Locatelli e Avv. Pier Giovanni Traversa**.

Il Comitato ha illustrato i risultati del workshop PECO sull'assicurazione di responsabilità civile professionale, che ha visto anche la presentazione del sistema italiano da parte del collega Locatelli.

Vi è stata quindi la valutazione dell'Ordine degli Avvocati dell'Azerbaijan come potenziale candidato per lo status di membro osservatore del CCBE.

È stato reso noto che la Presidenza del CCBE ha deciso di lanciare una nuova indagine tra gli ordini degli iscritti chiedendo non solo l'uso dei registratori di cassa, ma anche le pratiche relative ai pagamenti in contanti.

In collaborazione con il comitato di deontologia del CCBE stanno valutando il progetto di legge sulla professione di avvocato della FBiH.

È stata poi analizzata la Comunicazione della Commissione europea sulla politica di allargamento dell'UE e le Conclusioni del Consiglio dell'UE sull'allargamento e sul processo di stabilizzazione e associazione adottate il 18 giugno 2019.

Dopo analisi di varie relazioni della Commissione sui singoli Stati terzi PECO, si è passati ad analizzare le tabelle di marcia della Commissione europea per l'allargamento;

- dal **Comitato "Deontology"** (Copenaghen, 12/9/2019 dalle 14h alle 16h), a cui ha partecipato la collega **Avv. Carla Secchieri**.

La discussione si è aperta sulla bozza del documento del CCBE "Guida agli aspetti legali degli algoritmi complessi e dell'intelligenza artificiale". La previsione dell'obbligo di ricevere il consenso del cliente relativamente all'uso dell'IA da parte dell'avvocato ha ricevuto le critiche, in particolare, della delegazione tedesca. Per il momento non sono state apportate sensibili modifiche al documento.

In seguito, sono state presentate analisi sulla bozza di progetto di legge professionale della Bosnia Erzegovina, su richiesta dell'Ordine degli avvocati di tale paese.

In relazione alla discussione sugli aspetti etici relativi al finanziamento delle cause su mandato di un terzo (non parte), è stato consultato il Presidente del comitato Insurance. È stato deciso, per contenere i tempi della discussione, che le osservazioni su tale punto all'ordine del giorno verranno scambiate via e-mail.

Un altro punto importante di discussione del comitato ha riguardato gli obblighi previsti dal GDPR ed il pericolo per l'avvocato di incorrere in un possibile conflitto di interessi. Sul punto la delegazione italiana ha proposto di interessare della questione il Comitato europeo sulla protezione dei dati (EDPB).

Infine, il Presidente del comitato ha presentato la bozza del documento del CCBE che analizza l'impatto della legislazione antiriciclaggio e della legislazione fiscale dell'UE sul privilegio professionale legale / segreto professionale. Il documento molto corposo, che include la giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di Lussemburgo, ha lo scopo di illustrare e far comprendere al legislatore europeo ed agli Stati membri l'importanza

della difesa di tale principio che copre tutto ciò che un cliente confida al proprio avvocato al fine di essere meglio informato e difeso;

- dal **Comitato “European Private Law”** (Copenaghen, 12/9/2019 dalle 16h alle 18h), a cui ha partecipato la collega **Avv. Francesca Sorbi**, in sostituzione del titolare.

Il Comitato si è aperto con la presentazione da parte di Louis Bernard Buchman del progetto franco – tedesco relativo all’*European Business Code*. È stato evidenziato come la frammentazione normativa dei singoli Stati impedisca di fatto investimenti e relazioni commerciali. Questo progetto di codificazione potrebbe rimuovere parte, se non tutti, gli ostacoli tramite l’introduzione di regole comuni, strumenti comuni che favorirebbero la conoscenza della materia.

Questo lavoro di codificazione, iniziato nel 2017 e frutto dell’iniziativa di un think tank mirato ad integrare ed unificare le norme europee in questa materia, è stato accolto con favore della Commissione europea.

Si è partiti dalla raccolta dell’*acquis communautaire*, sono state individuate le aree di intervento e sono stati creati dei gruppi di lavoro per area destinati ad approfondire aspetti economici e normativi e quindi a sviluppare un testo con norme uniformi.

L’auspicio è che la nuova Commissione mantenga l’interesse e l’appoggio per il progetto, inserendolo nella propria agenda di lavoro. È stato rilevato come il lavoro debba essere portato avanti con assoluta trasparenza, coinvolgendo ogni possibile stakeholder, e che occorre anche prevedere regole in grado di soddisfare le esigenze di sviluppo del commercio grazie allo sviluppo dell’interconnessione degli Stati membri ed alla condivisione delle risorse digitali e dei dati, con un linguaggio comune. Si è discusso anche della possibile organizzazione di un seminario a Bruxelles, prima di presentare il progetto al Consiglio d’Europa, per raccogliere più consensi possibili tra gli accademici. Occorre garantire al progetto un taglio internazionale: in effetti sono coinvolti nei vari gruppi di lavoro accademici illustri che provengono dalla Germania, Italia, Belgio, Spagna e anche Polonia. Si è discusso sul ruolo del CCBE che dovrebbe essere quello di verificare la compatibilità e la fattibilità delle proposte degli accademici, con l’attività professionale dell’avvocato. Il Comitato è interessato a conoscere il testo in elaborazione ed a partecipare attivamente alle discussioni che avranno luogo.

In seguito, la collega Beatrice Deshayes ha presentato gli aspetti generali della nuova convenzione adottata il 2 luglio scorso dall’HCCH (la conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato) sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere in materia civile o commerciale precisando che ad oggi solamente l’Uruguay ha aderito. Infine, in relazione alla bozza delle linee guida del CCBE in materia di IA (Draft Guidance on Legal Aspects of Complex Algorithms and Artificial Intelligence), si è evidenziato che il testo attuale va in senso contrario alle discussioni sviluppate nel Comitato. Inoltre, anche nei Comitati Future e Training si è chiesto di voler rivedere il testo e che nel Comitato Access si è proposto di voler ridurre il testo nella sua lunghezza, dedicandolo ad un uso interno. Il Comitato pertanto ha deciso di riportare la discussione sul punto alla prossima riunione;

- dal **Comitato ‘Insurance’** (Copenaghen, 12/9/2019 dalle 16h alle 18h) a cui ha partecipato in rappresentanza del CNF l’**Avv. Lorenzo Locatelli**.

La riunione si è aperta sulla nuova legge belga in materia di Assicurazione per le Spese legali. Le polizze dovrebbero coprire la maggior parte delle ipotesi di controversia giudiziale e non (inclusi i divorzi) ed è prevista la deducibilità dalle tasse. Locatelli ha rilevato che questa tipologia assicurativa può presentare il problema del

cd *prior knowledge*. La legge belga previene tale problematica attraverso la previsione di un periodo finestra di almeno tre anni prima di poter accedere alla garanzia, ad esempio, in materia divorzile.

Un altro elemento molto dibattuto della nuova legge è la previsione delle *fixed fees* per gli avvocati: fortemente sostenute dagli assicuratori, queste dovranno essere regolamentate attraverso una serie di decreti esecutivi. Su tale ultimo punto l'avvocatura belga si interroga sulla propria "indipendenza professionale" e su possibili contrasti con le norme europee sulla concorrenza. Secondo il parere di alcuni colleghi si potrebbe profilare un intervento della Corte costituzionale nei confronti della legge, mentre altri ritengono che questi "parametri" potrebbero essere percepiti come lo standard di riferimento per il pagamento delle attività professionali svolte dall'avvocato. In seguito, il comitato ha aperto una riflessione sui *Tools* elettronici previsti da vari enti assicurativi e dai loro uffici legali, considerando la necessità di limitarne l'uso ai casi minimali, ripetitivi e di facile soluzione (es: incidenti con danno a cose o i risarcimenti previsti per i ritardi delle cancellazioni di viaggi aerei).

Si è discusso, infine, del prossimo meeting con RIAD, l'associazione delle imprese di assicurazione che operano nel ramo della tutela legale con la quale il comitato Insurance sta intrattenendo un proficuo dialogo.

A conclusione dei lavori, il Presidente ha ricordato il contributo alle tematiche relative alle polizze per la responsabilità professionale che aveva presentato a Porto in occasione dell'incontro organizzato dal comitato PECO;

- dalla **Task Force Brexit** (Copenaghen, 12/9/2019 dalle 16h alle 18h) a cui ho partecipato in rappresentanza del CNF (**Avv. Carlo Forte**).

Nella prima parte, i colleghi inglesi hanno riassunto il quadro politico, alquanto confuso a dire il vero. L'analisi della sospensione dei lavori parlamentari sarebbe stata sottoposta alla decisione della High Court, mentre non è chiaro se il Primo Ministro UK accetterà il voto del Parlamento su una Brexit con accordo, se si andrà ad elezione o se cadrà il governo. La situazione è alquanto fluida sul versante inglese. Nel frattempo, si è registrato che il governo irlandese sosterrrebbe un'estensione della procedura di cui all'articolo 50 per evitare un ritiro disordinato. Il negoziatore capo del Parlamento europeo Brexit si è soffermato su questo punto: un'altra proroga è inaccettabile a meno che non sia stato deciso un secondo referendum, un'elezione generale, la revoca dell'articolo 50 o l'attuazione dell'accordo di ritiro.

La riunione è continuata su uno scambio senza i delegati UK per chiarire quali Paesi abbiano preso posizione per gli avvocati. Si registrano provvedimenti dall'Austria, Belgio, Danimarca, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Olanda, Slovenia, Svezia ed Ungheria. Noi non abbiamo potuto dire niente in proposito, perché sino ad oggi il tema non è stato affrontato dal legislatore.

Sono diverse le problematiche nel caso della hard Brexit, tra loro si evidenziano: a) che trattamento riservare agli avvocati inglesi che esercitano negli Stati membri; b) che trattamento riservare agli avvocati italiani che esercitano in UK; c) quale regime per la circolazione delle decisioni giudiziarie (Convenzione dell'Aia o Lugano, se accesso allo Spazio Economico Europeo); etc. Sul fronte CCBE: quale status riservare alla delegazione UK?;

- dal **Comitato "Criminal Law"** (Marbella, 28/9/2019 dalle 11h alle 13h) a cui ha partecipato l'**Avv. Roberto Giovane di Girasole**.

È stato fatto il punto della situazione in materia di armonizzazione delle normative in tema di diritti procedurali e diritti della difesa, commentando un recente articolo pubblicato sulla rivista Eucrim cui è seguito un dibattito nel quale i presenti hanno convenuto che le misure ivi riportate non appaiono sufficienti a garantire l'effettività

del diritto di difesa. Il CCBE e l'ECBA ritengono indispensabile riformare il mandato di arresto europeo per rendere più efficaci i diritti della difesa e, con riferimento a ciò, è stata esaminata una lettera del commissario Ue alla giustizia in cui si assicura l'impegno della Commissione per creare delle linee guida sui criteri per assicurare che vengano richieste ed ottenute precise informazioni sulle condizioni di detenzione nello Stato di consegna dell'accusato.

Su proposta della delegazione italiana, il CCBE raccomanderà di inserire, nella nuova road map sui diritti processuali 2019/2024, il tema della previsione di una normativa sulle indagini difensive a livello UE.

È stato, inoltre, sottolineato il lavoro svolto dal comitato durante il periodo estivo al fine di arricchire il draft del CCBE in risposta al documento del CEPEJ denominato "*The role of parties and practitioners in avoiding or reducing delay in disposal of court proceedings*". La bozza di risposta del CCBE a questo documento metteva già in evidenza l'estrema criticità di alcuni punti, come quello attinente all'introduzione di limiti temporali massimi agli interventi / discussioni orali degli avvocati e quello che propone di introdurre sanzioni di tipo economico per i difensori che introducano richieste di prova inutili o sovrabbondanti oppure adottino comportamenti processuali tesi soltanto a dilazionare i processi. Inoltre, è stata rimarcata l'importanza e l'incisività delle proposte di integrazione del primo draft del CCBE giunte dalle diverse delegazioni nazionali tra le quali quella avanzata dalla delegazione italiana di prevedere sanzioni disciplinari a carico dei Pubblici Ministeri che, nella fase delle indagini preliminari, ritardino la chiusura delle indagini per dolo e/o negligenza inescusabile. Sono stati poi analizzati e commentati i documenti del CCBE sull'intelligenza artificiale, tema sul quale tutti hanno condiviso la necessità di maggiori approfondimenti.

"Procedural Safeguards in Criminal Proceedings and Victims' Rights" la formazione transfrontaliera della HELP sulle garanzie procedurali nei procedimenti penali – a cura di Giovanna Franzese

Si è svolto il 27 settembre scorso a Marbella il lancio del corso transfrontaliero Help (Human Rights education for legal professionals) sulle garanzie procedurali nei procedimenti penali e i diritti delle vittime ("Procedural Safeguards in Criminal Proceedings and Victims' Rights")

Come noto, il programma del Consiglio d'Europa per l'educazione ai diritti umani per i professionisti legali (HELP) ha lo scopo di implementare l'applicazione, in particolare, della CEDU e della normativa europea da parte di giudici, pubblici ministeri e avvocati a livello nazionale, in tutti i 47 Stati membri. A livello europeo opera, inoltre, il progetto congiunto Unione Europea – Consiglio d'Europa (UE-CoE) che ha lo scopo di supportare, in particolare, i professionisti legali degli Stati membri dell'UE ed è focalizzato, oltre che sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo anche sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) e la Carta sociale europea (CES).

L'evento di Marbella è stato organizzato proprio nell'ambito di tale programma congiunto Unione Europea – Consiglio d'Europa (UE-CoE), finanziato dall'Unione Europea e attuato dal Consiglio d'Europa attraverso "HELP in the EU", di cui il Consejo General de la Abogacía Española è partner diretto.

Il lancio del corso ha visto il coinvolgimento di ben 39 professionisti, tra giudici e avvocati di nazionalità spagnola, di 17 avvocati internazionali provenienti da 12 diversi Stati membri e la partecipazione del Consiglio degli ordini forensi d'Europa (CCBE), attraverso la presenza del vicepresidente James MacGuill.

Il seminario ha presentato le sfide attuali nel campo del diritto penale e delle garanzie procedurali e le prospettive del diritto a un processo equo. All'interno del seminario sono state inserite alcune sessioni dedicate alla giurisprudenza europea, oltre che un excursus sulle principali direttive dell'UE in materia e sulle soft law a livello di Consiglio d'Europa.

La coordinatrice del progetto "HELP in the EU" Ana-Maria Telbis ha illustrato, per grandi linee, il programma del corso mentre durante la sessione pomeridiana del seminario, Eva Massa Arranz, coordinatrice del progetto HELP presso il Consiglio d'Europa ha introdotto i partecipanti all'utilizzo della piattaforma HELP di e-learning. Il corso che si concluderà a dicembre è strutturato in sei distinti moduli ed affronta le tematiche dei diritti procedurali fondamentali degli imputati e degli indagati nei procedimenti penali, con un focus sul principio della presunzione di innocenza e dei diritti delle vittime di reato.

La particolarità di tale formazione è la previsione della partecipazione ad un forum di discussione di tutti gli avvocati ed i giudici coinvolti, attraverso la supervisione di due tutor: Salvador Guerrero Palomares, avvocato penalista e professore associato di diritto processuale all'università di Malaga e Berta Alvarez Ciordia, consulente legale presso la delegazione di Bruxelles del Consejo General de la Abogacía Española.

Tale ultimo aspetto è coerente con l'obiettivo del progetto "HELP in the EU" di voler rafforzare la rete HELP delle istituzioni nazionali e degli ordini degli avvocati nell'UE attraverso il ricorso a formazioni transfrontaliere, che mettano in contatto professionisti del diritto di vari Stati membri dell'UE al fine di aumentare la fiducia reciproca e gli scambi.

Alla fine dei tre mesi di formazione, i partecipanti che completeranno con successo il corso riceveranno i certificati HELP rilasciati dal Consiglio d'Europa. È utile, inoltre, ricordare che come tutti i corsi lanciati dalla Help, anche questa formazione è disponibile (per ora solo in inglese) per i professionisti del diritto che sono interessati all'argomento. Il corso può essere seguito gratuitamente in modalità di autoapprendimento sulla piattaforma di e-learning HELP, tramite il seguente link: *HELP online course on "Procedural Safeguards in Criminal Proceedings and Victims' Rights"*.